

DEANDREIS. La redazione di quest'articolo pare a me lasci desiderare un'aggiunta, la quale ponga il Ministero nella posizione di poter con maggior larghezza provvedere ai bisogni di questa nuova classe. Sette consiglieri di Appello non li potrà il Ministero improvvisare; bisogna necessariamente che li scelga nelle persone le quali abbiano dato nel foro o nella carriera della magistratura un conto sufficiente della loro capacità. Sono persuaso che il ministro sarà geloso di inaugurare questa classe in modo che concili quel rispetto che è necessario le sia dovuto. Ora, dove e in qual ceto il ministro potrà trovare questi sette consiglieri? Io suppongo che li cerchi nel foro; ma i soggetti più distinti, faccio un'ipotesi, i soggetti che sono collocati in luogo più eminente nel foro, è facile prevedere che riuuseranno l'offerta. Il ministro non li vorrà cercare, ne son certo, nei ranghi più subalterni, fra coloro ai quali è mal riuscita la prova del patrocinio. Adunque li dovrà cercare nelle funzioni più o meno elevate della gerarchia giudiziaria.

Ora se, come scorgo dalla relazione, cessati i lavori della classe (e questi lavori non potranno progredire oltre un periodo di cinque o di otto mesi), se, cessati i lavori della classe, questi soggetti cadono in disponibilità, che cosa ne avviene? Che il ministro troverà degli ostacoli, troverà ripugnanza alle sue proposte per parte di tutti coloro i quali godono di uno stipendio maggiore della metà delle lire 4500; se lo stipendio assegnato ai consiglieri è, come è realmente, di lire 4500, se il trattamento di disponibilità si riduce alla metà delle 4500, egli è evidente che tutti coloro i quali, o membri degli uffici generali, o presidenti dei tribunali, o giudici, o collocati in una posizione della gerarchia da poter aspirare a disimpegnare la carica, da poter fissare l'attenzione del ministro per questa classe di circostanza, costoro incontreranno la certezza di essere compensati coll'onore di disimpegnare le funzioni di consigliere, o di passare in disponibilità colla metà dello stipendio, con uno stipendio cioè inferiore a quello di cui godevano prima. Non credo che il ministro vorrà imporlo a coloro che potrebbero esservi chiamati anche loro malgrado, il che certo ripugna; in conseguenza dovrà il ministro di necessità portare le sue indagini sopra coloro i quali, al momento in cui sono scelti, godono di uno stipendio inferiore od eguale a lire 2250.

Per ovviare a questi inconvenienti, mi pare che là dove si dice: « I consiglieri nominati per la composizione della classe temporaria verranno, contemporaneamente alla soppressione della medesima... » fin qui va bene, si potrebbe aggiungere: « collocati nel posto che prima occupavano, o posti in aspettativa, ecc. »

Io sono pronto ad accogliere le osservazioni che potranno essere fatte; ma se la Camera sarà disposta a votare questa classe riconosciuta necessaria dal Ministero, dovrà essere egualmente gelosa di somministrare al Ministero il mezzo di organizzarla in modo decoroso, in modo che, per riparare ad un inconveniente, non si

cada in un inconveniente maggiore, e tale che sia di ostacolo alla formazione della classe, quale è nello spirito del Ministero di doverla formare. In questa maniera si sarebbe, a mio avviso, riparato a tutto.

Si potrebbe obiettare: ma allora un presidente di tribunale, un membro di ufficio generale, interinalmente chiamato a disimpegnare queste funzioni, un membro di un altro ufficio cui potrebbe essere fatto lo stesso invito, ritornando alla condizione primitiva, avranno esercitata una delegazione.

Ma che? Non è forse una delegazione la legge in forza della quale la Camera concede al ministro di far una classe temporaria, la quale si debba formare con quegli elementi che sarà possibile di raccogliere? Ora, questi elementi mi pare che siano assai più angusti colla redazione attuale, mentre sarebbero assai più larghi con quell'aggiunta che vi propongo.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Prima di tutto io spiegherei alla Camera i motivi per i quali mi accosto alla redazione proposta dalla Giunta in questo articolo quinto.

La diversità che passa tra la proposta della Commissione e quella del Ministero consiste in primo luogo, che il Ministero chiedeva fosse dichiarato che, cessata la classe temporaria, della cui creazione si tratta, i consiglieri prescelti per farne parte, possano essere dal Governo collocati in aspettativa, ovvero anche a riposo, se ne sarà il caso, in ragione dei loro servizi, e la Commissione crede che non debba concedersi questa seconda facoltà, forse perchè la medesima possa, se non direttamente, almeno indirettamente ferire il principio dell'inamovibilità dei giudici.

La Commissione dice: o coloro che saranno prescelti per la composizione di questa classe avranno un servizio sufficiente per poter essere posti in riposo a termini della legge vigente, e vi consentiranno, ed in tal caso il Governo non ha bisogno che la legge lo autorizzi a concedere la giubilazione; o non vorranno essere giubilati, ed in tal caso, ove diasi questa facoltà al Ministero, si pregiudica indirettamente la questione sull'inamovibilità dei giudici e le conseguenze di questa prerogativa, questione che in generale la Camera ed il Ministero trovano opportuno di riservare all'epoca della discussione del progetto sull'organizzazione giudiziaria.

Veramente, o signori, io trovo che queste considerazioni non sono senza peso, come già me ne convinsi nel seno della Commissione medesima, e quindi, quantunque io credessi che, dicendosi nella legge che il Ministero potrebbe collocare i membri che comporranno la classe in discorso non solo in aspettativa ma anche a riposo, più facile sarebbe trovare chi fra i magistrati anziani, non avendo ancora potuto salire al grado di consigliere d'Appello, non vedrebbe mal volentieri di poter esercitare quell'ufficio per sette od otto mesi e quindi ottenere la giubilazione col grado acquistato; tuttavia dichiarai, e lo ripeto, di non insistere perchè sia data questa facoltà espressamente al Ministero, ri-